



Oggetto:

impugnazione lodo
arbitrale

AC - 05/07/2022

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16732/2019 R.G. proposto da

Soc. Immobiliare Selve a r.l., in persona del l.r.p.t., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Parrella, giusta procura in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

Edil Europea S.r.l., in persona del l.r.p.t., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Angelo Petrozziello, giusta procura in calce alla comparsa del 14 marzo 2022;

– controricorrente –



avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, Prima sezione civile, n. 5630/2018, del 6 dicembre 2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 luglio 2022 dal Consigliere Paolo Fraulini.

RILEVATO CHE

1. La Soc. Immobiliare Selve a r.l. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha respinto l'impugnativa presentata avverso il lodo arbitrale, reso in Avellino il 14 luglio 2014, in virtù di clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto sottoscritto in data 29 marzo 2010 con la Edil Europea S.r.l.. Con l'impugnato lodo, l'odierna ricorrente era stata condannata a pagare all'odierna controricorrente la somma di euro 850.000,00, a titolo di indennizzo liquidato in via equitativa, in conseguenza dell'avvenuta declaratoria di risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti per inadempimento della ricorrente, identificato nel rifiuto di quest'ultima all'autorizzazione all'inizio dei lavori pattuiti.

2. Edil Europea S.r.l. ha resistito con controricorso.

3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva:
a) ha ritenuto regolarmente costituito il collegio arbitrale, siccome la causa di astensione astrattamente identificabile (l'arbitro era coniuge del difensore della parte attrice) era preclusa dalla mancata ricusazione a opera dell'odierna ricorrente nel corso del procedimento arbitrale, con conseguente accettazione della costituzione del collegio; b) ha ritenuto che il contratto di appalto azionato non fosse nullo, perché la prima causa di nullità dedotta dalla Soc. Immobiliare Selve (assenza di assenso urbanistico-edilizio alla costruzione) era



smentita documentalmente, rinvenendosi in atti copia del permesso a costruire rilasciato il 3 dicembre 2007 e perché la seconda causa di nullità dedotta (indeterminatezza dell'oggetto dell'appalto) era infondata, essendo chiaramente evincibile che oggetto dell'opera erano le 36 villette menzionate nel titolo edilizio; sia perché, quand'anche il giudice possa rilevare cause di nullità diverse da quelle dedotte dalle parti, nessun'altra ragione di nullità era stata dedotta o emergeva *ictu oculi* dagli atti; c) ha ritenuto infondata la censura che lamentava che la ragione dell'inadempimento rilevato dagli arbitri per fondare la risoluzione contrattuale (mancato versamento di acconto) era diversa da quella dedotta nell'atto introduttivo (mancata autorizzazione all'inizio dei lavori), giacché entrambe le allegazioni erano state in realtà dedotte dalla Edil Europea S.r.l. in apertura del procedimento arbitrale; d) ha dichiarato inammissibili, in quanto deducenti un *error in iudicando*, le censure inerenti alla mancata esposizione dei motivi della ritenuta sussistenza di inadempimento connesso all'erogazione di un mutuo per il pagamento del prezzo e all'erronea quantificazione del danno risarcibile.

4. Il Fallimento Soc. Immobiliare Selve a r.l., nelle more del giudizio dichiarato, e la controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380**bis**1 cod. proc. civ.

5. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, ha depositato conclusioni scritte con cui chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso lamenta:

A) Primo motivo: «Omessa pronuncia sul primo motivo di appello a seguito della sostituzione della causa petendi:



violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c. Mancanza del minimo motivazionale costituzionalmente garantito (art. 111 Cost.): violazione dell'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c. », deducendo la nullità della sentenza impugnata per non avere il giudice territoriale correttamente individuato la ragione della deduzione che non si riferiva al rapporto di coniugio dell'arbitro, bensì a un suo diretto interesse personale all'esito della causa.

B) Secondo motivo:

«a) violazione dell'art. 112 c.p.c. che si espone in relazione all'art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c. per omesso esame dell'impugnazione esposta sub IV;

b) violazione dell'art. 1421 c.c., che si deduce in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. e violazione dello stesso art. 112 c.p.c. (che si denuncia in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per la mancata applicazione delle regole giurisprudenziali oramai consolidate in termini di rilevanza officiosa delle nullità negoziali;

c) violazione degli art. 1362 e ss. c.c. nella interpretazione del contratto del 20.3.2010 in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.

d) violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. che si deduce in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'obbligo di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalla parte e quelle che emergono dagli atti;

e) violazione delle norme sull'appalto (artt. 1655, 1659 e 1660) e della norma del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (artt. 1, 10



e 32) che si denuncia per il tramite dell'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.;

f) mancanza del minimo motivazionale costituzionalmente garantito che si denuncia come violazione dell'art. 132 c.2 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta validità del contratto di appalto, sia sotto il profilo dell'errata ricostruzione giuridica dei poteri di rilievo officioso del giudice in materia, che in relazione al travisamento dei fatti e delle prove asseritamente commesso dal giudicante;

C) Terzo motivo:

«a) violazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.);

b) violazione dell'art. 1218 c.c., che si denuncia in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.;

c) violazione dell'art. 132 e ss. c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.», deducendo l'illegittimità della sentenza impugnata per avere accertato un fatto di inadempimento diverso da quello originariamente denunciato dalla Edil Europea, sostituendosi alla parte nell'identificazione della domanda e peraltro individuando circostanze che nessun riscontro trovano nelle pattuizioni contenute nel contratto di appalto, senza peraltro motivare al di sopra del minimo costituzionale;

D) Quarto motivo:

«Violazione dell'art. 112 c.p.c. e

Violazione e falsa applicazione dell'art. 829 c. 3 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.1 n. 4 c.p.c.», deducendo



l'illegittimità della sentenza impugnata per avere erroneamente dichiarato inammissibili le censure inerenti alla mancata esposizione dei motivi della ritenuta sussistenza di inadempimento connesso all'erogazione di un mutuo per il pagamento del prezzo e all'erronea quantificazione del danno risarcibile, siccome qualificati come deducenti *errores in iudicando* e non in effetti *errores in procedendo* e qualificanti comunque questioni attinenti all'ordine pubblico, in ogni caso impugnabili.

2. La controricorrente ha argomentato l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, di cui ha, in ogni caso, chiesto il rigetto.

3. Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'intervento in questa fase di legittimità del Fallimento Soc. Immobiliare Selve a r.l., dovendo ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui non è ammissibile intervenire nel giudizio di legittimità, mancando un'espressa previsione normativa riguardante la disciplina di questa fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicitare difese, dovendo ritenersi che il processo di legittimità prosegua tra le parti originarie che hanno partecipato al giudizio di merito (Cass. 10215/2007, 11375/2010, 7986/2011, 12179/2014, 3336/2015, 5759/2016, 5987/2021), fermo restando che la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore. (Cass. 6610/1988).

4. Il ricorso non può trovare accoglimento.

5. Il primo motivo è infondato. In disparte la corretta identificazione della causa di incapacità dell'arbitro dedotta a fondamento della doglianza, va rilevato che, come questa Corte ha



condivisibilmente affermato (Sez. 1, Sentenza n. 20558 del 13/10/2015) e che va qui espressamente ribadito, *nel procedimento arbitrale, l'esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l'imparzialità dei componenti del collegio, dev'essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell'art. 815 c.p.c., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d'incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacità assoluta all'esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l'impugnazione per nullità, attesa l'ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., che circoscrive l'incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 812 c.p.c.* Nella specie, non risultando proposta alcuna istanza di ricusazione prima della pronuncia del lodo, si è verificata la decadenza a sollevare l'impugnazione sotto ogni profilo, con conseguente infondatezza del motivo di censura in questa sede proposto. Sotto diverso aspetto, inerente all'allegazione di aver sollevato il più generale tema dell'interesse diretto dell'arbitro in causa, la Corte d'appello ha ampiamente trattato la questione, anche con riferimento al contesto normativo e giurisprudenziale europeo e convenzionale, applicando correttamente i principi indicati.

6. Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Infondata è la doglianza (II sub a) di nullità della sentenza per omesso esame di un motivo di impugnazione, atteso che, come si evince dalla piana lettura della sentenza impugnata,



la Corte territoriale ha risposto alle eccezioni di nullità del contratto dedotto in lite, ritenendole infondate: la prima causa di nullità dedotta dalla Soc. Immobiliare Selve (assenza di assenso urbanistico-edilizio alla costruzione), perché smentita documentalmente, rinvenendosi in atti copia del permesso a costruire rilasciato il 3 dicembre 2007; la seconda causa di nullità dedotta (indeterminatezza dell'oggetto dell'appalto) perché infondata, essendo chiaramente evincibile che oggetto dell'opera erano le 36 villette menzionate nel titolo edilizio. Inammissibile è invece la doglianza (II sub b) di nullità e infondatezza della sentenza per omesso rilievo officioso delle cause di nullità, giacché la censura non si confronta con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che ha correttamente ed espressamente osservato che, quand'anche il giudice possa rilevare cause di nullità diverse da quelle dedotte dalle parti, nel caso di specie nessun'altra ragione di nullità – rispetto a quelle confutate in sentenza - era stata dedotta o emergeva *ictu oculi* dagli atti. Affermazione che, in fatto, non trova confutazione nella censura in esame e che, in diritto, è conforme e alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. L, Sentenza n. 36353 del 23/11/2021), che insegna come *il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista temporale, il loro ingresso nel processo, non potendosi fondare su fatti di cui il giudice (o la parte, tardivamente rispetto ai propri oneri) possa ipotizzare solo in astratto la verifica e la cui introduzione presupponga l'esercizio di un potere di allegazione ormai precluso in rito*. Le doglianze (II sub c, d ed e) sono inammissibili per due concorrenti



ordini di ragioni: da un canto, esse non si confrontano con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata che, come sopra riassunto, ha esaminato le prove in atti e ha concluso per la piena validità del contratto azionato in lite; dall'altro, ove lamentano un'erronea applicazione dei canoni di valutazione probatoria in tema di appalto, tendono in effetti a ottenere da questa Corte di legittimità un non ammissibile riesame della risultanze in fatto del giudizio. La doglianza (II sub f) è infondata. La giurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass. S.U. n. 22232 del 2016, si è attestata nell'affermare che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*, solo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020; id. Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021; id. Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021). La piana lettura della motivazione resa dalla Corte territoriale consente, come sopra riassunto, di individuare con immediatezza le *rationes decidendi*, dovendo quindi escludersi sotto ogni profilo la sussistenza del vizio dedotto.

7. Il terzo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Infondata è la doglianza (III sub a) di nullità della sentenza per omesso esame della insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione, in quanto fondata su un inadempimento asseritamente diverso da quello *ex adverso* denunciato. Invero, la Corte di appello – nell'esercizio del potere di



accertamento spettante al giudice del merito – ha ritenuto infondata la censura, giacché ha accertato che entrambe le allegazioni di inadempimento erano state in realtà dedotte dalla Edil Europea S.r.l. in apertura del procedimento arbitrale. Dunque, sul punto, la sentenza impugnata ha pronunciato, escludendosi la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Inammissibile è la doglianza III sub b poiché, astrattamente lamentando un'erronea applicazione dei canoni di valutazione della nullità contrattuale generale, tende in effetti a ottenere da questa Corte di legittimità un non ammissibile riesame delle risultanze in fatto del giudizio. La doglianza III sub c è infondata. La giurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass. S.U. n. 22232 del 2016, si è attestata nell'affermare che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*, solo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020; id. Sez. 1, ordinanza n. 18793 del 02/07/2021; id. Sez. 5, sentenza n. 20140 del 15/07/2021). La piana lettura della motivazione resa dalla Corte territoriale consente, come sopra riassunto, di individuare con immediatezza le *rationes decidendi*, dovendo, quindi, escludersi sotto ogni profilo la sussistenza del vizio dedotto.

8. Il quarto motivo è inammissibile, poiché deduce l'erronea qualificazione, da parte della Corte di appello, come *errores in*



iudicando, delle questioni inerenti alla domanda risarcitoria e alle modalità di liquidazione del danno, che sarebbero, invece, *errores in procedendo*. Senonché, la censura non spiega, né documenta, come, dove e quando avrebbe dedotto e provato che si trattava di pronunce extra compromesso e contrarie all'ordine pubblico, posto che la sentenza impugnata non dà alcun conto di siffatte deduzioni, sicché, in ossequio ai criteri di completezza dei motivi di ricorso per cassazione, l'impugnante avrebbe dovuto, prima di lamentarsi dell'errore procedurale dedotto, mettere questa Corte in grado di controllare i fatti processualmente rilevanti, trascrivendone il contenuto o, almeno, individuando la loro collocazione negli atti del giudizio. In mancanza di ché, non è raggiunta la soglia dell'autosufficienza del motivo.

9. La soccombenza regola le spese.

10. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Soc. Immobiliare Selve a r.l. a rifondere alla Edil Europea S.r.l. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il



versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05 luglio 2022.

Arbitrato in Italia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale